



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

* * * * *

“Medaglia di bronzo al Valor Civile”

Piazza Umberto I° – 04020 ITRI (LT)

tel. 0771.7321 – fax 0771721108

www.comune.itri.lt.it

Prot. nr. 8769 del 08/06/2021

ORDINANZA NR. 9

ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che diversi terreni siti nel Comune di Itri versano in stato di incuria e abbandono sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che tale situazione di abbandono, unitamente alla crescita della vegetazione ed alle temperature estive, costituisce rischio di incendio e pericolo per la cittadinanza;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dalle emergenze sanitarie e per l'igiene pubblica;

TENUTO CONTO che nella stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinino il deturpamento ambientale;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat naturale per la proliferazione di insetti e animali;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario è l'Autorità preposta a garantire l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 50 c.4 e c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 del TUEL: “Il Sindaco / Commissario Straordinario esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale

rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana..."

PRESO ATTO che il provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 - L. 241/1990;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO l'art. 3 c.1 lett. c) che attribuisce al Sindaco la qualità di autorità territoriale di protezione civile;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 "norme in materia ambientale";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli articoli n. 14, 29, 31 e 33 del Codice della Strada D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di procedere al fine di garantire la pubblica incolumità derivante dall'eventuale innesco di incendi che potrebbero interessare terreni limitrofi alle abitazioni, con grave rischio per la popolazione e la sanità pubblica che potrebbe essere pregiudicata dalla cattiva tenuta dei fondi;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere **entro e non oltre 7 (sette) giorni** dalla pubblicazione della presente, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.

In particolare, a tutela del territorio:

- a) i giardini, gli spazi verdi e terreni in genere dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà;
- b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché al taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade ed ai marciapiedi;
- c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammuccchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quale ratti, cani o gatti randagi ed altri;
- d) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

- e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- f) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade;

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, **il Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate** e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista;

Che, come intimato nel verbale di accertamento di violazione, si procederà d'ufficio accedendo al fondo oggetto della sanzione al fine di provvedere, tramite ditta incaricata dal Comune di Itri, al ripristino delle condizioni di corretto mantenimento dello stesso eliminando la vegetazione incolta e gli eventuali rifiuti ivi abbandonati. Le spese relative ai lavori di sistemazione dei lotti incolti verranno addebitate ai responsabili inadempienti e il recupero delle stesse avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate extra tributarie;

Che per le operazioni necessarie al rispetto della presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

DISPONE

Che la mancata osservanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatto salvo l'eventuale diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981 e le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza viene trasmessa alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981, così come modificato dal DECRETO LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 con art. 6 bis, che stabilisce *“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”*.

Che la presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune dei Itri ed all'Albo Pretorio. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti emanati in materia.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Al Prefetto di Latina;
- Al Commissariato della P.S. di Fondi;
- Al Comando della stazione dei Carabinieri Forestali di Itri;
- Al Comando della stazione dei Carabinieri di Itri;
- Al Comando della Polizia Locale di Itri;

- Al Comando delle guardie del Parco Regionale dei Monti Aurunci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Itri, li 08/06/2021



Il Commissario Straordinario

Dott. Francesco Del Pozzone

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, fluid, connected loops.